

# Statuto

Edizione giugno 2009



**CARIPRATO**  
CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.P.A.

Gruppo Banca Popolare di Vicenza



# CARIPRATO

CASSA DI RISPARMIO DI PRATO S.p.A.

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

CARIPRATO – Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.  
Appartenente al Gruppo bancario “Banca Popolare di Vicenza” e  
soggetta all’attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza  
Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Sede legale e Direzione generale  
Prato – Via degli Alberti, 2

Cod. fiscale, Partita IVA  
e N. di iscrizione al Registro delle Imprese di Prato 00515340974

Capitale sociale € 153.300.000,00

---

della CariPrato – Cassa di Risparmio di Prato S.p.A., società per azioni costituita dalla Cassa di Risparmio di Prato S.p.A., mediante conferimento di un proprio ramo d’azienda, e dall’Ente Cassa di Risparmio di Prato (già costituiti entrambi ai sensi della L. 30/7/1990 n. 218 e del D. Lgs. 20/11/1990 n. 356) con atto nr. 25692 del notaio Riccardo Sordi in data 30/10/1995, iscritto nel Registro delle Imprese in data 18/12/1995.

Statuto modificato con:

- delibera del Consiglio di amministrazione del 2/10/2001 (conversione del capitale sociale in Euro) iscritta nel Registro delle Imprese in data 31/10/2001;
- delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 24/4/2003 (modifica articoli 1, 4, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 27 e 28) iscritta nel Registro delle Imprese in data 19/5/2003;
- delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 29/6/2004 (modifica articoli 11, 16, 18, 19, 20, 24; introduzione articoli 27 e 34 e conseguente rinumerazione) iscritta nel Registro delle Imprese in data 28/7/2004;
- delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 27/4/2005 e atto integrativo del 19/5/2005 (modifica e/o rinumerazione articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 31, ridenominazione di articoli e titoli) iscritti nel Registro delle Imprese in data 26/5/2005;
- delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 19/12/2008 (aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi del 3° comma dell’art. 2442 c.c. e conseguente modifica del 1° comma dell’art. 5) iscritta nel Registro delle Imprese in data 22/12/2008;
- delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 26/6/2009 (integrazione e modifica articoli 3, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25 e 27) iscritta nel Registro delle Imprese in data 6/7/2009.

## Indice

TITOLO I	<i>Denominazione, durata, sede, Gruppo bancario e oggetto sociale</i>	pag.	5
TITOLO II	<i>Capitale sociale e azioni</i>	»	7
TITOLO III	<i>Sistema di amministrazione e di controllo</i>	»	8
TITOLO IV	<i>Assemblea</i>	»	9
TITOLO V	<i>Consiglio di amministrazione</i>	»	13
TITOLO VI	<i>Comitato esecutivo</i>	»	18
TITOLO VII	<i>Presidente</i>	»	19
TITOLO VIII	<i>Collegio sindacale e controllo contabile</i>	»	20
TITOLO IX	<i>Direttore generale</i>	»	23
TITOLO X	<i>Rappresentanza legale, firma sociale</i>	»	25
TITOLO XI	<i>Bilancio, riparto utili</i>	»	26
TITOLO XII	<i>Liquidazione, recesso e disposizioni generali</i>	»	27



## **TITOLO I**

### ***Denominazione, durata, sede, Gruppo bancario e oggetto sociale***

#### **Art. 1 – Denominazione**

La banca “CARIPRATO - Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.” - di seguito chiamata Società – facente parte dal 24/3/2003 del Gruppo bancario Banca Popolare di Vicenza è una società per azioni costituita con atto nr. 25692 del notaio Riccardo Sordi in data 30/10/1995 dalla Cassa di Risparmio di Prato S.p.A., mediante conferimento di un proprio ramo d’azienda, e dall’Ente Cassa di Risparmio di Prato (già costituiti entrambi ai sensi della L. 30/7/1990 nr. 218 e del D. Lgs. 20/11/1990 nr. 356).

La Società continua il rapporto con il territorio già svolto dall’Ente originario e, successivamente, dalla conferente Cassa di Risparmio di Prato S.p.A., per cui la Società stessa, nel proprio interesse, favorirà l’ingresso nella compagine sociale di propri dipendenti e depositanti, nonché di soggetti appartenenti alle categorie economiche di particolare rilievo per lo sviluppo socio-economico delle zone in cui essa opera.

#### **Art. 2 – Durata e sede**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga.

La Società ha sede legale a Prato, in Via degli Alberti, 2.

Con l’osservanza delle prescritte autorizzazioni, la Società può istituire e sopprimere succursali e uffici di rappresentanza in Italia ed all’estero.

#### **Art. 3 – Gruppo bancario**

La Società, in qualità di appartenente al Gruppo bancario Banca Popolare di Vicenza, è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della

Capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. In particolare, è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

#### **Art. 4 – Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, comprese tutte le operazioni rientranti nella capacità della conferente Cassa di Risparmio di Prato S.p.A., tra le quali il credito su pegno.

La Società può compiere tutte le operazioni e servizi bancari e finanziari consentiti alle banche, compresi i finanziamenti e le altre operazioni regolati da norme speciali; può compiere inoltre ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

## **TITOLO II**

### ***Capitale sociale e azioni***

#### **Art. 5 – Capitale sociale e azioni**

Il capitale sociale, interamente versato, è di Euro 153.300.000,00 diviso in nr. 2.000.000 di azioni ordinarie da Euro 76,65 nominali ciascuna, rappresentate da titoli materialmente emessi.

Le azioni sono indivisibili.

Nel caso di comproprietà di una azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del C.C. Ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

#### **Art. 6 – Aumenti di capitale**

La Società può deliberare, nelle forme previste dalla legge, aumenti di capitale anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi.

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione.

## **TITOLO III**

### ***Sistema di amministrazione e di controllo***

#### **Art. 7 – Organi della Società**

Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI bis del C.C., che prevede un Consiglio di amministrazione ed un Collegio sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono.

La revisione contabile è esercitata da una Società di revisione in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Sono Organi della Società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale.

## **TITOLO IV**

### ***Assemblea***

#### **Art. 8 – Convocazione e luogo di riunione**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata, a norma di legge, dal Consiglio di amministrazione nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato.

Se non diversamente previsto nel presente statuto, per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni, si applicano le norme di legge.

#### **Art. 9 – Partecipazione alle Assemblee**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, abbiano depositato, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale o presso le aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione.

È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni assembleari mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti:

- possano essere identificati;
- possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione assembleare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

## **Art. 10 – Diritto di voto**

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

Il socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, fermo restando quant'altro disposto dall'art. 2372 C.C., mediante semplice delega scritta.

## **Art. 11 – Assemblea ordinaria e straordinaria**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere alcuna delle deliberazioni ad essa riservate dalla legge.

## **Art. 12 – Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento sia del Vicepresidente Vicario che del Vicepresidente, dal Consigliere più anziano. In caso di assenza o impedimento anche del Consigliere più anziano, assume la presidenza la persona che viene designata dagli azionisti.

Ai fini del presente statuto, si intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

Non esaurendosi nella seduta indetta la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può rimetterne la continuazione al giorno seguente non festivo.

### **Art. 13 – Cariche sociali**

Le nomine alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa.

In caso di parità di voti, per la nomina alle cariche sociali risulterà eletto il candidato più anziano di età.

### **Art. 14 – Verbali**

I verbali dell'Assemblea, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge, sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, quando non siano redatti da un notaio.

Le copie o gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

### **Art. 15 – Poteri dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca i componenti il Consiglio di amministrazione;
- c) nomina il Presidente del Collegio sindacale e gli altri Sindaci effettivi nonché i Sindaci supplenti;
- d) nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- e) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 26 del presente statuto;
- f) approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;

- g) approva gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

## **TITOLO V**

### ***Consiglio di amministrazione***

#### **Art. 16 – Composizione e Cariche consiliari**

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 9 ad un massimo di 13 membri, secondo il numero di volta in volta fissato dall'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e fino a due Vicepresidenti. Essi durano in carica fino al termine del loro mandato di Consiglieri.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio elegga due Vicepresidenti determina altresì quale dei due abbia la funzione di Vicepresidente Vicario.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme di Vigilanza per le banche.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

Oltre a quanto previsto dalla legge, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato.

Salvo autorizzazione dell'Assemblea, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione, direzione o controllo o dipendenti di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse, salvo che si tratti di organismi di categoria o società partecipate dal o appartenenti al Gruppo di cui la Società fa parte.

Almeno tre Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e

non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno due Consiglieri (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:

- abbiano avuto con la Società o con le società da questa controllate o con le società che la controllano o con quelle soggette a comune controllo nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali che ne compromettano l'indipendenza;
- rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società o nelle società che la controllano o in quelle soggette a comune controllo;
- siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
- siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i Dirigenti ed i Quadri Direttivi della Società. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

## **Art. 17 – Adunanze**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese sia nella sede della Società che altrove.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

La convocazione è obbligatoria qualora venga richiesta per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto su cui deliberare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio sindacale.

Di ogni convocazione viene data notizia, a mezzo lettera raccomandata o mediante comunicazione via telefax o posta elettronica ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai membri del Consiglio, ai Sindaci effettivi ed al Direttore generale almeno tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione per telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima della riunione.

È ammessa la possibilità di partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. Deve essere assicurata, in tal caso, la facoltà di intervento nella discussione in tempo reale nei termini di cui al precedente art. 9.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

## **Art. 18 – Compensi**

Ai membri del Consiglio di amministrazione spettano compensi nella misura stabilita dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio o determinate in modo forfetario dall'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche, in conformità all'atto costitutivo, è stabilita dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2389, 3° comma C.C.

## Art. 19 – Poteri

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità al presente statuto sono riservati all'Assemblea.

Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina del Presidente e fino a due Vicepresidenti, tra cui elegge il Vicepresidente Vicario;
- la nomina del Direttore generale, e fino a due Vicedirettori generali, tra cui elegge il Vicedirettore generale Vicario, nonché la revoca degli stessi;
- la nomina e la revoca dei Dirigenti;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio sindacale;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e l'importo delle eventuali medaglie di presenza;
- la definizione delle strategie relative alle relazioni sindacali, nonché l'approvazione dei contenuti economici e normativi dei contratti collettivi, sia di lavoro che relativi al trattamento di quiescenza, del personale della banca;
- l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, 2° comma C.C.;

- l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;
- l'istituzione, la chiusura e il trasferimento di succursali e uffici di rappresentanza.

Sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis C.C.;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

## **Art. 20 – Deleghe**

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può nominare un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

Le attribuzioni delegate al Comitato esecutivo dovranno essere coordinate con quelle delegabili al Direttore generale e con i compiti di competenza di quest'ultimo.

In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere delegati, oltre che al Comitato esecutivo, al Direttore generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi, nonché ai Direttori delle succursali, entro determinati limiti graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, nonché a comitati composti dalle citate persone.

Le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio e del Collegio sindacale nei casi e con le modalità stabiliti dal Consiglio stesso e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi.

## **Art. 21 – Deliberazioni**

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

## **TITOLO VI**

### ***Comitato esecutivo***

#### **Art. 22 – Composizione, delibere**

Il Comitato esecutivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, tra cui il Presidente e il Vicepresidente Vicario o il Vicepresidente o i Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto.

Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione nei termini indicati all'art. 9.

Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal sostituto o, in assenza anche di quest'ultimo, dal membro del Comitato più giovane di età fra i presenti.

#### **Art. 23 – Poteri in via d'urgenza**

Quando ricorrano motivi di urgenza e di necessità il Comitato esecutivo delibera anche su quanto è riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quanto riservato alla competenza esclusiva del Consiglio stesso.

In tali casi le deliberazioni devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

## **TITOLO VII**

### ***Presidente***

#### **Art. 24 – Compiti**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività d'impresa, nonché di quella degli Organi collegiali che presiede.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento sia del Vicepresidente Vicario che del Vicepresidente, dal Consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Il Presidente ha, ai sensi del successivo art. 29, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento chi ne fa le veci, nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato esecutivo potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quanto riservato alla competenza esclusiva di quest'ultimo:

- su proposta del Direttore generale, in materia di erogazione del credito e di affari inerenti il personale;
- sentito il Direttore generale negli altri casi,

portando le decisioni assunte a conoscenza dell'Organo competente alla sua prima riunione successiva.

## **TITOLO VIII**

### ***Collegio sindacale e controllo contabile***

#### **Art. 25 – Collegio sindacale**

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e provvede alla nomina del Presidente del Collegio sindacale.

I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni.

Oltre a quanto previsto dalla legge, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di categoria.

I componenti del Collegio sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo nonché nelle società partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al Gruppo.

Il Collegio sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;

e) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può, altresì, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 1/9/1993 nr. 385, il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione nei termini indicati all'art. 9.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

## **Art. 26 – Compensi**

L'Assemblea ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci per tutto il periodo di durata del loro ufficio, nonché l'entità delle medaglie di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le ragioni del loro incarico, ovvero nella misura determinata in modo forfetario dall'Assemblea.

## **Art. 27 – Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato da una Società di revisione esterna, nominata dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2409-bis C.C.

Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1/9/1993 nr. 385 il soggetto incaricato del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

## **TITOLO IX**

### ***Direttore generale***

#### **Art. 28 – Poteri**

Il Direttore generale sovrintende alla struttura aziendale e ne è responsabile.

Il Direttore generale partecipa, con funzioni istruttorie e consultive e con facoltà di fare inserire nei verbali proprie dichiarazioni, alle riunioni degli Organi amministrativi, per i quali è tenuto a presentare motivate relazioni sugli argomenti che richiedono le deliberazioni di tali Organi.

Assiste inoltre alle riunioni dell'Assemblea.

È capo del personale e ha poteri di proposta agli Organi amministrativi in tema di personale e di operazioni attive; gestisce gli affari correnti, con gli eventuali limiti che il Consiglio di amministrazione decidesse di fissare, e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni di privilegi e di ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi e alla restituzione dei pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore generale è sostituito dal Vicedirettore generale Vicario; in caso di mancata nomina o di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicedirettore generale; in caso di mancata nomina o di assenza o impedimento di entrambi, da uno dei Dirigenti all'uopo delegati dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo e di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Il Direttore generale, per l'esercizio dei poteri propri e di quelli delegati dal Consiglio di amministrazione, può a sua volta delegare, anche permanentemente, il Vicedirettore generale Vicario ed il Vicedirettore generale, se nominati, oppure altri Dirigenti e Quadri Direttivi, con l'osservanza di eventuali limiti fissati dal Consiglio di amministrazione.

## **TITOLO X**

### ***Rappresentanza legale, firma sociale***

#### **Art. 29 – Rappresentanza, firme, deleghe**

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo) e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo all'altro Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento sia del Vicepresidente Vicario che del Vicepresidente, al Consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Il Direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti di sua competenza a norma del presente statuto, nonché per gli atti delegatigli e nell'ambito di poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, di volta in volta per singoli atti od in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale a membri del Consiglio di amministrazione ed al Direttore generale, nonché, su proposta di quest'ultimo, ai dipendenti della Società.

Il Consiglio di amministrazione può, per determinati atti ed affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

## **TITOLO XI**

### ***Bilancio, riparto utili***

#### **Art. 30 – Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli Amministratori redigono il bilancio nel rispetto delle norme di legge.

#### **Art. 31 – Riparto utili**

L'utile netto risultante dal bilancio dopo l'accantonamento della quota stabilita dalla legge come riserva legale, sarà destinato conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci la quale ha la facoltà di istituire particolari riserve.

#### **Art. 32 – Prescrizioni**

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescrivono e sono devoluti alla Società con imputazione ad apposito Fondo di riserva.

## **TITOLO XII**

### ***Liquidazione, recesso e disposizioni generali***

#### **Art. 33 – Liquidazione**

Per la liquidazione della Società si applicano le disposizioni di legge.

#### **Art. 34 – Recesso**

Salvo quanto disposto nel comma successivo, i soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi, nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### **Art. 35 – Disposizioni generali**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Finito di stampare a Prato  
presso lo Stabilimento Grafico Rindi  
Luglio 2009